



COMUNE DI CINISI

Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

(Art.113 del decreto legislativo n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.)

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 29/04/2020

INDICE

Art. 1 – Premesse	pag. 3
Art. 2 - Oggetto del regolamento	pag. 4
Art. 3 - Ambito oggettivo di applicazione	pag. 4
Art. 4 - Figure destinatarie dell'incentivo	pag. 4
Art. 5 - Costituzione e quantificazione del fondo	pag. 9
Art. 6 - Adempimenti per singolo intervento	pag. 11
Art. 7 - Onorari, distribuzione e fasi di ripartizione del fondo	pag. 12
Art. 8 - Sostituzione del Responsabile del procedimento e delle altre figure	pag. 12
Art. 9 - Termini per le prestazioni	pag. 13
Art. 10 - Penalità	pag. 13
Art. 11 - Polizza assicurativa per i dipendenti interni	pag. 14
Art. 12 - Norma transitoria	pag. 14
Art. 13 - Disposizione finale	pag. 16
Allegato A - Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche	pag. 16

Art. 1 – Premesse

Il presente regolamento viene adottato per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.50 del 18/04/2016 *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, nel prosieguo individuato come “Codice”, che all'art. 113, “Incentivi per funzioni tecniche”, come modificato dall'avviso di rettifica del 15/07/2016, GURI n. 164 del 15/07/2016, e dal D.Lgs 56/2017, che al comma 2 prevede che, a valere sugli stanziamenti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale.

La disposizione si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

In particolare, il comma 3 dello stesso articolo, stabilisce che **l'80 %** di tali risorse è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni da ripartire tra il Responsabile del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui sopra nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, **non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo**. Le quote parti dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo.

Per quanto sopra esposto, col presente regolamento si provvede all'emanazione del nuovo modello di ripartizione delle funzioni tecniche, che non è inteso più come incentivo alla progettazione, ma **incentivo alle funzioni tecniche dell'intero processo dell'appalto**, dalla programmazione al collaudo dell'opera, passando dalle procedure di verifica progettuale alla stesura e controllo degli atti di gara.

Art. 2– Oggetto del regolamento

1. Il presente atto di cui al comma 3 dell'art. 113 del Codice, definisce i criteri di riparto delle risorse del **fondo per funzioni tecniche**.

Art. 3 - Ambito oggettivo di applicazione

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste **per la realizzazione di opere o lavori pubblici** affidati in appalto in conformità al Codice e la cui regolarità sia attestata mediante apposito certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
2. Sono altresì comprese nel presente regolamento anche **appalti di servizi e forniture di beni** in cui, per come statuito dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017, è **nominato un direttore di esecuzione** e che richiedano un piano di intervento e un capitolato di appalto.

Art. 4—Figure destinatarie dell'incentivo

1. Il fondo di cui all'art. 113 del Codice, è destinato, sulla base di quanto stabilito nei presenti criteri, alle seguenti figure professionali e comunque a tutti i dipendenti dell'Amministrazione investiti dell'attività nei gruppi organizzativi previsti dal presente regolamento in relazione alla normativa sopra richiamata.

A) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del Codice è stabilito che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione deve essere nominato, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Se si ricorre ai sistemi di acquisto e di negoziazione con Soggetti Aggregatori verrà nominato, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo.

Il RUP è nominato con atto formale del dirigente tra i dipendenti di ruolo, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura e di competenze professionali adeguate ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

Per gli affidamenti relativi a **lavori**, il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi.

Per i **servizi e le forniture**, invece, il RUP deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture.

Il RUP, nell'esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale.

Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del Codice, **né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs.165/2001**, stante l'espresso divieto che la norma contiene in ordine all'assegnazione di tali soggetti agli uffici preposti, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, anche con funzioni direttive, tenuto conto che le funzioni di RUP sono assegnate ex lege (art. 5, comma 2,

legge 7 agosto 1990, n. 241) al dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile ovvero assegnate ai dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima (art. 31, comma 1, terzo periodo del Codice).

Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'Ente.

Nel caso di affidamento col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina del RUP a membro della Commissione giudicatrice è valutata con riferimento alla singola procedura (cfr. comma 4 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017).

Il Responsabile Unico del Procedimento deve essere in regola con gli obblighi formativi di cui all'art. 7 D.P.R. 137/2012 *“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”*.

Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'Ente.

Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto obbligatorio secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice.

Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. Gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 24, comma 7, del Codice.

All'Ente è data la possibilità di istituire una struttura stabile a supporto dei RUP e di conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi a sostegno dell'intera procedura o di parte di essa, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche.

Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario tecnico anche di qualifica non dirigenziale. Nello specifico, per quanto concerne gli appalti di lavori:

- a) Per gli **importi inferiori a € 1.000.000,00** il RUP deve essere almeno in possesso di un **diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado** al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni, ecc.), in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno **dieci anni** nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.
- b) Per gli importi **pari o superiori a € 1.000.000,00 e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice**, il RUP deve essere in possesso di una **laurea triennale** in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali e **abilitazione all'esercizio della professione**, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo. In ogni caso deve possedere un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno **cinque anni** nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.

Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici in possesso di **diploma di geometra/tecnico delle costruzioni** purché in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno **quindici anni** nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.

- c) Per gli **importi pari o superiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice**, il RUP deve essere in possesso di una **Laurea magistrale o specialistica nelle materie indicate alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione**, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo.

Deve, inoltre, possedere un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno **cinque anni** nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.

In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, a prescindere dall'importo del contratto, **per i lavori particolarmente complessi, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice**, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti di cui alla lettera c), la qualifica di **Project Manager**, essendo necessario enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l'unitarietà dell'intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.

Per quanto concerne gli appalti di servizi e forniture:

Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di **diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale** e un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno **cinque anni** nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture;

Per i servizi e le forniture pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di **diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica** e di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno **cinque anni** nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture.

Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di **diploma di istruzione superiore di secondo grado** rilasciato da un istituto tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno **dieci anni** nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture.

Per appalti di servizi e forniture che rivestono **particolare complessità**, vale a dire che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, è necessario, il possesso del **titolo di studio nelle materie attinenti all'oggetto dell'affidamento**. Per gli acquisti attinenti a categorie particolari di prodotti o servizi (es. dispositivi antincendio, sistemi informatici) è richiesto, **oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza di cui sopra**, il possesso della **laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o dell'abilitazione all'esercizio della professione**, se previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, a prescindere dall'importo del contratto, il RUP dovrà possedere,

oltre ai requisiti sopra indicati, la qualifica di **Project Manager**, essendo necessario enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l'unitarietà dell'intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.

Per i compiti del RUP si rinvia a quanto contenuto nelle Linee Guida dell'ANAC n. 3 approvate con delibera n. 1096 del 26/10/2016.

Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a. titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio della specifica attività richiesta;
- b. esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell'intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento;
- c. specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell'unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia dell'intervento.

Le funzioni di RUP, progettista o direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a € 1.500.000,00.

Per gli appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro si applicano le disposizioni di cui all'art. 26, comma 6, lett. d), e comma 7, del Codice.

Per servizi e forniture il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è **sogetto diverso** dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

B) RESPONSABILE PER L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Coincide con il competente Responsabile di settore cui afferisce l'appalto. Sovrintende tutte le attività inerenti:

- PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA ATTRAVERSO IL P.T. OO.PP.
- PREDISPOSIZIONE PROCEDURE DI GARA
- VERIFICA REQUISITI PARTECIPANTI E AFFIDAMENTO LAVORI

Per tali mansioni il competente Responsabile di Settore, avente qualifica dirigenziale, non partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che sarà distribuito tra i collaboratori individuati per ciascuna attività come sopra descritta.

C) RESPONSABILE DELL'UNITÀ TECNICA PER L'ATTIVITÀ DI VERIFICA

Soggetto responsabile dell'istruttoria dei progetti, coadiuvato da personale tecnico e amministrativo.

Per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata, infatti, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti **ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;**

Per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, del Codice.

Pertanto, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, l'Unità Tecnica per l'Attività di Verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità tecnico economica. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

Ai sensi dell'art.26, comma 6, del D.lgs. 50/2016, l'unità tecnica preposta all'attività di verifica o altro personale incaricato appartenente all'ufficio tecnico della stazione appaltante, può supportare il Responsabile del procedimento anche nelle attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera.

d) RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (Per forniture e servizi)

Dipendente di categoria non inferiore alla C/1, da individuare a seconda della tipologia e della entità del progetto.

e) DIRETTORE DEI LAVORI E TECNICO CONTABILE

Dipendente prescelto in base alle caratteristiche professionali ed alle competenze derivanti dalla D.lgs. n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

f) COLLAUDATORE (Statico e tecnico-amministrativo)

Dipendente tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla norma vigente, il quale non abbia partecipato ad attività di progettazione, approvazione e direzione dei lavori attinenti il progetto interessato dal collaudo, da individuare a seconda della tipologia e della entità del progetto.

g) COLLABORATORI

Dipendenti, appartenenti alle varie qualifiche funzionali, che operano a supporto delle attività sopra elencate. Le predette figure professionali potranno essere individuate anche presso altre Aree organizzative previo accordo formale fra i diversi responsabili eventualmente interessati, tenendo conto delle finalità e caratteristiche delle attività progettuali da svolgere, in base alle effettive capacità ed attitudini professionali anche non strettamente legate alle competenze ordinarie assegnate nella struttura di inquadramento. Le funzioni tecniche del personale incaricato vengono svolte di norma durante l'orario ordinario d'ufficio. Le eventuali attività che richiedano un intervento fuori dall'orario ordinario non potranno essere considerate titolo per la liquidazione di straordinario o altri istituti similari in quanto detta attività trova la sua soddisfazione economica nell'incentivo disposto dalla norma in questione.

-L'Amministrazione prevede, nell'ambito dei propri strumenti di programmazione economica e finanziaria, apposito capitolo di spesa per garantire l'erogazione dell'incentivo nel caso in cui, dopo l'approvazione amministrativa del progetto o di un piano di intervento di servizio esecutivo di un'opera o lavoro, non intenda darvi esecuzione per cause indipendenti dagli obiettivi assegnati al gruppo di lavoro.

Art. 5 - Costituzione e quantificazione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 113 del Codice è costituito da una **somma non superiore al 2%** dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento, per funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo.

Ai sensi del comma 4 dell'art 113 del Codice *“il **restante 20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.”*

2. Il fondo relativo alle funzioni tecniche espletate non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
3. La determinazione precisa della somma e la sua corretta imputazione avverrà **per ogni intervento** con il provvedimento d'impegno di spesa e sarà individuata all'interno del quadro economico di ogni opera, tenendo presente i criteri di cui al presente atto nonché quelli previsti dalla normativa, rispetto alla programmazione ed articolazione del bilancio.
4. Le disponibilità delle somme relative al 2% **sono subordinate all'effettiva copertura finanziaria** della spesa (finanziamento dell'opera).
5. L'entità del fondo di incentivazione per **opere o lavori e per le relative varianti** redatte per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione **viene fissato** come segue:

- a) **per lavori di importo inferiore o uguali ad €1.000.000,00:** **2,00%**
- b) **per lavori di importo superiore a € 1.000.000,00 e sino alla soglia**

- | | |
|---|--------------|
| <u>di cui all'art. 35, comma 1 lett a):</u> | 1,90% |
| c) <u>per lavori di importo compreso tra la soglia di cui all'art.35, comma 1, lett. a) e sino ad € 20.000.000,00:</u> | 1,80% |
| d) <u>per lavori di importo superiore a € 20.000.000,00:</u> | 1,70% |
6. Le percentuali sopra determinate si applicano sugli importi dei lavori per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata.
 7. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate ai lavori a base d'asta saranno inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro.
 8. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione dell'opera o del lavoro applicando le percentuali definite **nell'allegato A**.
 9. In particolare s'intendono per prestazioni:
 - la direzione lavori, tutta l'attività prevista dalla normativa fino alla predisposizione del conto finale e alla redazione del certificato di regolare esecuzione;
 - il collaudo, l'attività prevista dal regolamento, ivi compreso l'incarico in corso d'opera.
 10. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo qualora sia resa necessaria la riprogettazione delle opere e sempreché le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'art. 106 comma 8 del D.lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
 11. I corrispettivi relativi alle prestazioni di cui al precedente comma 8 non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione ed affidate a professionisti esterni costituiscono economia d'appalto e confluiranno nel fondo.
 12. Per i compiti svolti dal personale di una Centrale Unica di Committenza può essere riconosciuta una quota parte non superiore ad un quarto dell'incentivo di cui al comma 2 dell'art.113 del D.lgs 50/2016.
 13. Il presente regolamento si applica **anche ai servizi e forniture di beni** in cui, per come statuito dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017, è nominato un **direttore di esecuzione** e che richiedano un piano di intervento e un capitolato di appalto.
 13. L'entità del fondo di incentivazione per **servizi e forniture** viene ridotto in funzione della minore complessità delle funzioni tecniche richieste come segue:
 - per servizi e forniture di qualsiasi importo, **1,50%**
Sono esclusi, comunque, dalla costituzione del fondo e quindi dalla ripartizione, gli interventi e/o prestazioni che non prevedano per Legge, per regolamenti, o per capitolato d'appalto, un collaudo finale o atto equipollente.
 14. Le aliquote applicabili sono le medesime di cui all'allegato A. Per le funzioni dei servizi il direttore dei lavori coincide con il direttore esecutivo del contratto. Qualora il tipo di contratto di servizio non preveda compiti di contabilità, le aliquote relative non andranno inserite nel quadro economico di progetto.
Se il tipo di intervento non prevede, invece, il collaudo o atto sostitutivo (certificato di regolare esecuzione, ecc.), non è ammissibile la costituzione del fondo e di conseguenza la ripartizione dello stesso.

Art. 6–Adempimenti per singolo intervento

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'art. 113 del D.lgs. n.50/2016, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere.
2. **Dalla ripartizione viene escluso solo il personale con la qualifica di Dirigente/Responsabile di PO.**
3. Per ogni opera o lavoro o servizio di cui è stato deciso l'assolvimento delle funzioni tecniche con le risorse interne è costituito il **nucleo tecnico dell'intervento** che si identifica nel personale sia tecnico che amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione di attività di supporto. Il nucleo deve essere costituito in tempo utile per la tempestiva redazione del progetto e dell'espletamento delle funzioni tecniche, rispettando il principio della rotazione degli incarichi mediante un'equa distribuzione che tenga conto delle professionalità disponibili.
4. Il Responsabile del procedimento propone al competente Responsabile di Settore interessato all'intervento, il personale da incaricare per la costituzione del proprio ufficio di supporto, costituito anche da personale non appartenente allo stesso Settore e il nominativo del Responsabile della progettazione definendone le competenze. Successivamente lo stesso Responsabile del procedimento propone la costituzione del gruppo che curerà tutte le fasi previste da questo regolamento, stabilendo le attività da attribuire ai diversi soggetti. La proposta del Responsabile del Procedimento, se valutata positivamente, è ufficializzata dal responsabile di settore tramite determina dirigenziale, cui spetta, in ogni caso ogni discrezionalità sulle scelte dei nominativi e delle attività da assegnare.
5. Il Responsabile del procedimento, cui è affidata la responsabilità delle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione di ogni singolo intervento, definisce le varie fasi progettuali, la tempistica di ogni fase, ivi comprese quelle intercorrenti tra la progettazione e il collaudo dell'opera, il personale tecnico ed amministrativo da impiegare, la ripartizione del fondo, le penali per il ritardato adempimento.
6. Il Responsabile del gruppo di progettazione provvede altresì a proporre l'ufficio di direzione dei lavori con le figure strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori previste dal regolamento.
7. Il Responsabile del procedimento, pur mantenendo le prerogative che la legge assegna, farà riferimento al competente responsabile di settore a cui fa capo il progetto, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati. Il Responsabile del procedimento aggiorna, altresì, costantemente il responsabile di settore competente alla formazione del programma triennale delle opere pubbliche o al programma biennale dei beni e servizi di cui all'art. 121 del Codice. Nel caso di inadempienze od inosservanza degli obblighi posti a suo carico, il responsabile di Settore competente ha facoltà di procedere alla revoca motivata del mandato.
8. Il Responsabile del procedimento ha il compito di creare le condizioni affinché il processo di realizzazione dell'intervento sia condotto in modo unitario riguardo ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi disposizione di legge in materia.
9. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso, con provvedimento motivato, dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art.113 del Codice, riguardo l'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Art. 7 - Onorari, distribuzione e fasi di ripartizione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 113 del Codice e come sopra costituito, è riferito **all'importo posto a base di gara**.
2. L'incentivo per l'attività di redazione di eventuali perizie di variante e suppletive, che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art.106 c. 9 del D.lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, verrà liquidato solo per gli importi eccedenti.
3. La distribuzione del fondo è proposta dal Responsabile del Procedimento al Responsabile del Settore dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme.
4. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del Settore interessato alla realizzazione delle suindicate attività, che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione vistate dal competente Responsabile del procedimento.
5. L'incentivo può essere liquidato:
 - al **Responsabile dell'attività di verifica** ed alla relativa struttura di supporto dopo l'approvazione del progetto e l'acquisizione del relativo finanziamento;
 - al **Responsabile del procedimento**, alla struttura per l'attività di verifica e per l'attività amministrativa, ed alle relative strutture di supporto applicando le aliquote indicate dalla tabella di ripartizione di cui all'Allegato A, successivamente all'approvazione del bando di gara. Per quanto attiene l'esecuzione dei lavori l'incentivo sarà liquidato in percentuale all'avanzamento dei lavori fino al 90% della relativa aliquota ed il restante 10% dopo l'approvazione del certificato di avvenuto collaudo o regolare esecuzione;
 - al **Responsabile dell'esecuzione del contratto e/o direttore dei lavori**, alla relativa struttura di supporto per l'esecuzione in percentuale all'avanzamento dei lavori e/o servizi, fino al 90% ed il restante 10% dopo l'approvazione del certificato di avvenuto collaudo;
 - al **collaudatore** dopo l'approvazione del certificato di collaudo o, nel caso di collaudo in corso d'opera, fino al 90% delle opere collaudate ed il restante 10% dopo l'approvazione del certificato di collaudo definitivo.
6. Nessun incentivo verrà riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili all'ufficio organizzativo a cui è incardinato il procedimento.
7. Le disposizioni di cui ai presenti criteri di distribuzione si applicano anche nei casi in cui gli uffici procedano all'integrale revisione di un progetto redatto da professionisti esterni.

Art. 8 - Sostituzione del Responsabile del procedimento e delle altre figure

1. Il Responsabile del procedimento, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile nei seguenti casi:
 - a) decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
 - b) trasferimento presso altre Amministrazioni;
 - c) dimissioni per sopravvenute incompatibilità;
 - d) revoca del mandato.

In tali casi, ad eccezione del punto d), il Responsabile del procedimento ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal Responsabile del procedimento

subentrante sempre con le modalità sopra esplicitate. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative inserite nei nuclei tecnici dell'intervento.

2. Intervenuta la sostituzione del Responsabile del procedimento, ovvero delle altre figure tecniche e amministrative costituenti il nucleo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.
3. In assenza di specifica nomina del Responsabile del procedimento assume tale funzione, in linea gerarchica, il Responsabile del Servizio cui è attribuita la competenza dell'opera.

Art. 9 - Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di costituzione del nucleo tecnico dell'intervento devono essere indicati, su proposta del Responsabile del procedimento, i termini eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progettazione. I termini per la Direzione dei lavori coincideranno con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle normative vigenti.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di notifica ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il provvedimento per la costituzione della struttura di verifica e amministrativa viene disposta dal competente Responsabile di Settore.

Art. 10 - Penalità

1. Nel caso di ritardata prestazione nei termini previsti nell'atto di nomina, sarà applicata una penale pari all'1% del compenso spettante con riferimento alla tabella di cui all'Allegato A, a ciascun componente per ogni giorno di ritardo fermo restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico.
2. Diversamente da quanto previsto al comma 1, non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 20 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili agli incaricati. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del Settore competente, supportata da una preventiva relazione del Responsabile del procedimento o del Responsabile del servizio.
3. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, fermo restando la facoltà del competente Responsabile di settore di procedere altresì alla revoca dell'incarico e ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Art. 11 - Polizza assicurativa per i dipendenti interni

1. Per lo studio, la progettazione o altre attività previste nella legge e affidate ai propri dipendenti, è necessario che gli stessi siano muniti di polizza per la copertura dei rischi di natura professionale.

Art. 12 - Norma transitoria

1. Le modifiche apportate con il presente atto a quello previgente, si applicano a tutti i lavori pubblici con le aliquote presenti nel presente regolamento a condizione che le fasi procedurali previste per singola aliquota siano ancora da espletare. Sino all'adozione del presente regolamento non possono trovare applicazione gli incentivi sui servizi e forniture.
2. Considerato che l'Amministrazione non si è dotata di apposito Regolamento per le prestazioni svolte nel periodo di vigenza dell'art. 13-bis del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11/08/2014, n. 114 e fino all'entrata in vigore del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 (**e quindi dal 19 agosto 2014 al 19 aprile 2016**), le eventuali liquidazioni potranno effettuarsi con le seguenti modalità:

2.1 - Costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione

A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro.

2.2 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi del precedente punto 2.1, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il responsabile unico del procedimento (Rup);
- b) il tecnico o i tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati (tecnico);
- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (tecnico sicurezza);
- d) il personale incaricato della direzione lavori ed il coordinatore in fase di esecuzione (DL);
- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione
- f) i collaboratori (tecnici e amministrativi) che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione ;

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e al miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

2.3 - Ripartizione dell'incentivo

La quota di fondo di cui al punto 2.2, destinata alle prestazioni per la progettazione, viene ripartita tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, come segue:

Prestazioni Eseguite	% del Fondo
Responsabile Unico del procedimento	25%

- a) Nel caso in cui almeno una delle prestazioni che non sia quella di Responsabile unico del procedimento sia esperita all'interno dell'ufficio tecnico e nel caso in cui l'opera sia soggetta ai dettami del D. Lgs.81/2008, i compensi saranno erogati secondo le modalità riportate nella sottostante tabella:

Prestazioni Eseguite	% del Fondo
Responsabile Unico del procedimento	25%
Progetto Preliminare	5%
Progetto definitivo	15%
Progetto esecutivo	20%
Direzione Lavori e Contabilità	20%
Collaudo o certificato di Regolare esecuzione	5%
Adempimenti Sicurezza in fase di progettazione	7%
Adempimenti Sicurezza in fase di esecuzione	3%

- b) Nel caso in cui il progetto in questione non sia soggetto ai disposti del D. Lgs 81/2008, l'aliquota della redazione del piano di sicurezza afferirà al progetto esecutivo, mentre quella relativa alla sicurezza in fase di esecuzione afferirà alla direzione e contabilità dei lavori il tutto come da seguente tabella:

Prestazioni Eseguite	% del Fondo
Responsabile Unico del procedimento	25%
Progetto Preliminare	5%
Progetto definitivo	15%
Progetto esecutivo	25%
Direzione Lavori e Contabilità	25%
Collaudo o certificato di Regolare esecuzione	5%

Art. 13 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione
3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento cesseranno l'efficacia e l'applicabilità di ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.

Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche.

Le aliquote sono applicate al fondo costituito ai sensi dell'art. 113 c. 2 del D.lgs. 50/2016 (80 %)

	%	%	coeff.
A) UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		33,00%	
Responsabile del Procedimento e collaboratori tecnici e supporto			
1) per la fase di progettazione	13,00%		0,13
2) per la fase di affidamento	7,00%		0,07
3) per la fase di esecuzione	13,00%		0,13
A1 RUP 85 % * ALIQUOTA 1) + 2) + 3)			
A2 SUPPORTO 15 % * ALIQUOTA 1) + 2) + 3)			
B) STRUTTURA PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA		15,00%	
B1 PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA ATTRAVERSO IL P. T. OO. PP.	3,00%		0,03
B2 VERIFICA PROGETTI/PIANO DI INTERVENTO	6,00%		0,06
B3 PREDISPOSIZIONE PROCEDURE DI GARA	3,00%		0,03
B4 VERIFICA REQUISITI PARTECIPANTI E AFFIDAMENTO LAVORI	3,00%		0,03
C) GRUPPO DI PROGETTAZIONE		0,00%	
D) ESECUZIONE DEI LAVORI		40,00%	
Direttore dell'esecuzione del contratto, Direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere.	21,00%		0,21
Collaboratori tecnici e amministrativi.	9,00%		0,09
Misure e Contabilità.	10,00%		0,10
E) COLLAUDATORE		12,00%	
Collaudo Statico	6,00%		0,06
Collaudo Amministrativo/Certificato regolare esecuzione	6,00%		0,06
COMPLESSIVO		100,00%	
	100,00%		1,00

PUNTO A

UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Le competenze vengono distribuite tra il Responsabile unico del procedimento e il personale di supporto.

Il personale di supporto RUP curerà la predisposizione, in collaborazione con il R.U.P. di tutti gli atti inerenti le funzioni e compiti del R.U.P.

Avrà la responsabilità della custodia e organizzazione di tutti gli atti.

Le competenze spettanti al R.U.P. sono l'85% delle competenze spettanti all'ufficio del RUP.

Le competenze del personale di supporto sono pari al 15% delle competenze spettanti all'ufficio del RUP.

PUNTO B

STRUTTURA PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA E DI GARA

L'aliquota B1 è riservata al personale di supporto, appositamente nominato, quale supporto delle attività di programmazione tecnica ed economica.

L'aliquota B2 è riservata al soggetto verificatore, che per importi inferiori a 1 milione di euro, coincide con il R.U.P.;

L'aliquota B3 e B4 è riservata al personale di supporto appositamente incaricato per la predisposizione degli atti e procedure di affidamento in collaborazione con il competente Responsabile di Settore e il R.U.P. che non percepiranno tali aliquote.

PUNTO C

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Il gruppo di progettazione viene escluso, per preciso dettato normativo, dagli incentivi per le funzioni tecniche;

PUNTO D

ESECUZIONE DEI LAVORI

Gli incentivi di cui al presente punto sono riservati esclusivamente al personale individuato per la direzione dell'esecuzione del contratto. Nel caso di Lavori pubblici, i responsabili delle fasi previste vengono affidate ai tecnici abilitati, per legge, alla direzione di Lavori Pubblici. Le quote di ripartizione per la direzione dell'esecuzione del contratto vengono preventivamente stabilite dal competente Responsabile di Settore per ogni singolo intervento;

COLLAUDATORE

Nel caso di lavori che non presentino la necessità del collaudo statico e per lavori di importo inferiore alla soglia che prevede la nomina del collaudatore amministrativo, le competenze formeranno economie di progetto.